
La nota di variazione per recupero IVA in caso di fallimento del cliente

di [Fabio Gallio](#)

Publicato il 25 Novembre 2020

In questo momento di **emergenza** sanitaria che comporta **crisi di liquidità per le aziende**, sarebbe opportuno che il legislatore modificasse la normativa relativa al momento a partire dal quale è possibile emettere una **nota di variazione per recuperare l'IVA addebitata al cliente fallito** e quindi non incassata, superando così l'orientamento, non condiviso da parte della dottrina e della giurisprudenza, secondo il quale è necessario **attendere la chiusura della procedura**.

Recuperare l'iva non incassata dal cliente fallito: il caso in esame

Con la **sentenza del 16 novembre 2020, n. 25896**, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla necessità o meno dell'emissione da parte del cedente o prestatore di servizio di **emettere una nota di variazione IVA** nei confronti di un **soggetto sottoposto a fallimento**, e **da quale momento** è possibile effettuare la relativa rettifica. In particolare, la causa era sorta, in quanto l'Amministrazione finanziaria, attraverso la notifica di una cartella di pagamento, aveva disconosciuto la detrazione IVA effettuata in dichiarazione da una società a seguito del fallimento del proprio cliente, senza emettere una nota di variazione, come previsto dall'art. 26 del D.P.R. 633/1972, e senza aspettare la chiusura della procedura fallimentare.



La Suprema Corte ha accolto il ricorso di parte contribuente, sostenendo il seguente principio: "*In tema di iva, è illegittima la pretesa del fisco di ottenere l'imposta dal cedente o dal prestatore che non abbia fatto ricorso al meccanismo previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 per mancato pagamento a causa*

di procedure concorsuali rimaste infruttuose, qualora questo meccanismo sia stato utilizzato dal cessionario o committente, e sia stato eliminato in tempo utile il rischio di perdita di gettito per l'erario".

La pronuncia, in esame, è importante, in quanto ritiene che non è sempre necessario attendere la chiusura della procedura concorsuale per effettuare la rettifica IVA.

Prima di procedere ad esaminare la pronuncia in oggetto è necessario soffermarsi sulla relativa normativa.

Il quadro normativo delle note di variazione Iva

Si deve ricordare che le variazioni dell'IVA dovuta sono regolate dall'articolo 26 del D.P.R. n. 633/1973.

Le principali fattispecie che consentono l'emissione delle note di variazione in diminuzione sono le seguenti:

- **dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili** (art. 26 co. 2 primo periodo del DPR 633/72);
- **mancato pagamento del corrispettivo** da parte del cessionario o committente, a causa di **procedure concorsuali** o di procedure esecutive individuali ri

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento